

**1**

**SEDUTA DI MARTEDÌ 19 GIUGNO 1990**

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ANTONIO BARGONE**

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 15,50.**

**Audizione della dottoressa Melita Cavallo, giudice presso il tribunale per i minorenni di Napoli.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'adozione, l'audizione della dottoressa Melita Cavallo, giudice presso il tribunale per i minorenni di Napoli. Ringraziando la dottoressa Cavallo per la sua presenza, ricordo che l'audizione avrà inizio con la sua esposizione del quadro dei problemi che si incontrano in una realtà come quella di Napoli, con riferimento alle tematiche oggetto della nostra indagine. Successivamente darò la parola ai colleghi per la formulazione di domande sugli argomenti che necessitano di ulteriore approfondimento. Desidero sottolineare che è presente all'odierna seduta il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia, senatore Giovanni Silvestro Coco.

**MELITA CAVALLO,** *Giudice presso il tribunale per i minorenni di Napoli.* Vorrei sapere se mi è richiesta un'esposizione dei problemi che incontriamo da un punto di vista sociale o se devo dare un taglio giuridico alla trattazione.

**PRESIDENTE.** Ci interessa un'impostazione complessiva dell'argomento.

**MELITA CAVALLO,** *Giudice presso il tribunale per i minorenni di Napoli.* Avendo lavorato anche al Nord, ho maturato un'esperienza valida per Napoli, nel senso che il problema delle adozioni si avverte in modo diverso a seconda dei contesti sociali nei quali si opera. La situazione di degrado e di svantaggio sociale di alcune

classi si verifica solo a Napoli, al limite in Sicilia; in altri termini, il confronto è possibile soltanto con i colleghi di Catania o di Palermo, mentre già il quadro non è paragonabile a quello di Bari, Lecce o Catanzaro. In sostanza, il contesto incide in maniera tale che il problema adozione viene sentito in modo diverso in talune città.

Il giudice minorile in alcuni contesti sociali è maggiormente « a rischio », nel senso che, conoscendo l'inefficienza e l'inadeguatezza dei servizi sociali e sanitari di assistenza alle famiglie in difficoltà, egli sa che nella pratica, con riferimento alla legge n. 184 del 1983, non è applicabile tutta la normativa riguardante le fasi immediatamente precedenti alla dichiarazione di adottabilità (prescrizioni, aiuto alla famiglia, sostegno dei servizi al fine di aiutare il nucleo familiare a conservare il proprio bambino). In tal senso, siamo posti di fronte alla necessità di assumere decisioni molto più pesanti e coinvolgenti: o non procediamo alla dichiarazione di adottabilità, adducendo che in realtà i genitori vengono colpevolizzati dall'inefficienza dei servizi sul territorio, oppure decidiamo nel senso dell'adozione, per evitare che nel giro di cinque o sette anni il bambino divenga un ragazzino che vive nella devianza, molto probabilmente nella criminalità, nella prostituzione, nel traffico dei minori, cioè in ambiti che comportano problematiche ancora più gravi.

Un problema che invece coinvolge sia il giudice minorile del Nord sia quello del Sud deriva dal fatto che ormai l'opinione pubblica guarda negativamente al controllo giudiziario sulla famiglia, lo rifiuta e considera troppo invasivo l'intervento del tribunale per i minorenni, dal

momento che esso sottrarrebbe libertà alla famiglia ed al suo modo di esprimersi. Tale posizione assunta dalla collettività nei confronti dei tribunali per i minorenni è in effetti diffusa su tutto il territorio. Sono ormai note, dal momento che riguardano fatti di cronaca discussi da mesi, le motivazioni per cui si è creato questo solco fra l'opinione pubblica ed i tribunali per i minorenni che devono applicare la legge n. 184.

L'associazione nazionale che rappresenta ritiene vi sia la necessità di una maggiore garanzia nel funzionamento dei tribunali per i minorenni. Mi riferisco, in particolare, al rito della camera di consiglio, istituito quando al tribunale non erano ancora state attribuite le specifiche competenze entrate in vigore nel 1975 e nel 1983. Si tratta di un rito che ormai non soddisfa più il diritto alla difesa dei soggetti che interagiscono con il minore. D'altra parte, un contraddittorio non esiste, perché nessuna norma lo prevede. L'articolo 336 del codice civile conferisce al tribunale per i minorenni il potere di emanare provvedimenti di urgenza cui, in verità, si è fatto ricorso troppo frequentemente.

Riteniamo che la legge n. 184, nel suo complesso, sia validissima, anche se forse andrebbe ritoccata proprio nella parte in cui sono disciplinate le garanzie. Nell'ambito della procedura di adottabilità sarebbe opportuno, infatti, introdurre una norma che dia la possibilità al genitore (contro il quale si instaura un procedimento nell'interesse del figlio minore) di disporre immediatamente - quale che sia il primo atto formale - una difesa tecnica. In questo senso, mi sono sempre battuta per la soluzione della nomina di un difensore d'ufficio da parte del pubblico ministero. Quanto al momento di avvio della procedura di garanzia, non ritengo possibile tipicizzare - come si vuole da parte di qualcuno - l'abbandono morale e materiale, in quanto devono essere valutati molti fattori specifici relativi al contesto socio-ambientale, alla situazione dell'alloggio, alle condizioni di lavoro, alla patologia mentale e all'età del

bambino. Non sarà mai possibile configurare in limiti ristretti la fattispecie dell'abbandono morale e materiale. Anche se qualcuno sostiene che le maglie della normativa siano troppo larghe, esse in realtà non si potranno mai restringere perché la materia riguarda lo *status* della persona. Si potrebbe, invece, garantire un correttivo alla procedura della camera di consiglio. La Commissione giustizia della Camera, quindi, dovrebbe farsi interprete di tale esigenza anche per adempiere più compiutamente alla norma di cui all'articolo 24 della Costituzione, laddove si prevede che la difesa deve essere garantita in ogni stato e grado del procedimento. La Corte di cassazione, in occasione di eccezioni di incostituzionalità, più volte si è pronunciata anche sull'assunto in base al quale nel momento dell'opposizione verrebbe garantita la piena garanzia. Ritengo, invece, che nel caso di opposizione i giochi siano ormai fatti, nel senso che il bambino è già stato allontanato - magari da un anno - ed ha già cominciato a strutturare dei rapporti con le nuove figure di riferimento.

Il mio giudizio - condiviso solo da alcuni colleghi - è che, se si fornissero maggiori garanzie nel corso della procedura di adottabilità, si consentirebbe di concludere il procedimento con una sentenza immediatamente appellabile presso la corte d'appello, eliminando il grado dell'opposizione, a mio parere assolutamente superfluo. Se si svolgesse un'indagine conoscitiva sul numero delle opposizioni accolte, si potrebbe rilevare come tale numero sia veramente irrisorio, in quanto il giudizio di opposizione viene svolto dopo 1-2 mesi dinnanzi al medesimo giudice che ha avviato il procedimento, per cui difficilmente la situazione verrebbe a mutare, specialmente se il procedimento stesso venisse instaurato con tutte le garanzie richieste, compreso un corretto contraddittorio con le parti. Poiché la corte d'appello esprime le proprie valutazioni in base ad esperienze diverse dalla nostra, sarebbe auspicabile che l'esame di secondo grado avvenisse quanto prima, al fine di evitare il rinvio

della conclusione della procedura. Anche se la legge n. 184 ha tentato di abbreviare i tempi, la soppressione dell'opposizione potrebbe ulteriormente snellire la procedura, sempre che, al momento del giudizio di adottabilità, siano fornite tutte le garanzie necessarie per arrivare ad una sentenza. Ciò non significa introdurre un contenzioso - con tutte le conseguenze sui tempi di decisione -, ma semplicemente arricchire il rito della camera di consiglio di correttivi utili per fornire ai genitori - coloro che veramente vengono privati per sempre di un figlio, quasi se ne dichiarasse la morte - tutte le garanzie di legge ai sensi dell'articolo 24 della Costituzione, sinora poco applicate.

Un'altra necessità sentita da molti magistrati è quella di esaminare più approfonditamente le prassi adottate nel corso del procedimento, spesso diverse da tribunale a tribunale e da giudice a giudice. La nostra associazione ha recentemente avviato un'indagine conoscitiva in materia.

Per esempio, se un giudice procedesse, ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 184, alla sospensione della potestà il bambino verrebbe collocato in un idoneo ambiente familiare. Qualora poi vi fosse un'istanza della madre per incontrare il figlio, la domanda verrebbe messa agli atti, ma la decisione verrebbe adottata alla fine, nel momento in cui il bambino sarà dichiarato adottabile oppure si affermerà che non esistono gli elementi per l'adottabilità. Cito anche l'esempio relativo all'istanza di una zia che si dichiara disponibile all'affidamento. Gli inconvenienti derivano dalla mancata esistenza della difesa, perché, se vi fosse, pretenderebbe una risposta dell'autorità giudiziaria.

L'articolo 10, all'ultimo comma, afferma che i provvedimenti provvisori devono essere confermati dopo trenta giorni dal collegio, se assunti dal giudice delegato. Ma, in realtà, non viene stabilita una revoca, non è prevista la decadenza, pertanto i provvedimenti rimangono validi anche per alcuni anni. Perciò, basterebbero alcuni ritocchi per fornire mag-

giori garanzie e tutte le polemiche contro l'invasività del tribunale per i minorenni si svuoterebbero di contenuto.

Nel campo dell'adozione, le forze politiche hanno presentato diverse proposte di legge miranti a reintrodurre, in un modo o nell'altro, l'adozione ordinaria, che però non garantisce assolutamente la tutela del minore. Quando la legge n. 184 del 1983 ha dato la possibilità ai genitori adottanti in via ordinaria di modificare gli effetti dell'adozione (da ordinaria in legittimante) se in possesso dei requisiti dell'età, sono state presentate, ai sensi dell'articolo 79, centinaia e centinaia di domande. *Stricto iure*, i genitori adottivi avrebbero dovuto mantenere rapporti con i genitori biologici, naturali, del minore, ma in effetti ne avevano perso le tracce (se mai le avevano avute) nel momento in cui, dieci o venti anni prima, si erano recati presso il tribunale per i minorenni per esprimere il proprio consenso. Pertanto, l'adozione ordinaria aveva costituito semplicemente il momento contrattuale, con o senza denaro, del passaggio di un bambino da un nucleo familiare ad un altro. I casi nei quali veramente si è registrato un rapporto sono quelli dell'adozione tra parenti, perché, ovviamente, erano noti i genitori naturali.

Il minore, nella seconda infanzia, nell'adolescenza, ha bisogno di stabilità affettiva, di punti di riferimento stabili. Ma se prevediamo l'adozione ordinaria, reintroducendo un istituto di tipo contrattualistico, lo esponiamo a rischi gravissimi nel momento della crescita. Perciò, alla luce della mia esperienza, mi dichiaro contrario alla reintroduzione dell'adozione ordinaria.

Ritengo inoltre giusto che il ragazzo sappia che i genitori adottivi non sono i suoi genitori naturali. In realtà, così non è, perché anche se i giudici competenti insistono in tal senso, anche attraverso i servizi, sottolineando l'esigenza di comunicare fin dall'inizio al bambino (magari a livello favolistico) le sue radici, i genitori adottivi hanno paura e ben pochi agiscono come dovrebbero. In tal modo, quando il ragazzo, nell'età adolescenziale,

viene a sapere di essere figlio adottivo, di solito attraversa crisi profonde le cui conseguenze si ripercuotono anche nell'età adulta. Da ricerche compiute, inoltre, risulta che i maschi ne soffrono in misura maggiore rispetto alle coetanee di sesso femminile.

Pertanto, ritengo che, come peraltro è previsto dalla legislazione anglosassone, nella vita di un giovane adottato si debba individuare un momento (che potrebbe collocarsi tra il ventunesimo e il venticinquesimo anno di età) in cui sia portato a conoscenza di tutte le notizie che lo riguardano in possesso dell'autorità giudiziaria. Vedo con i miei occhi una continua « processione » di giovani, infatti, che mi chiedono di essere aiutati a trovare la madre, il padre o i fratelli. A questo proposito, sottolineo la giustezza dell'idea di non dividere mai i fratelli. A volte, purtroppo non è possibile, perché ci troviamo di fronte a sei o sette fratelli e non riusciamo ad individuare una coppia disponibile ad adottarli tutti: al massimo ne vengono accolti due, molto raramente tre. Ma la legge dovrebbe prevedere che quando i fratelli vengono divisi, perché inevitabile, vanno mantenuti i contatti tra loro. Attualmente, infatti, i giudici sottolineano tale esigenza nel decreto di adozione, ma tutto è rimesso ai buoni intendimenti e alla responsabilità del genitore adottivo. Attribuire al giovane la facoltà di conoscere le proprie radici non significa affatto sconvolgerlo, anche se qualcuno sostiene tale ipotesi. Nel momento in cui al giovane sono comunicate le sue radici, gli si dà serenità; se mai, può essere sconvolta la famiglia di origine, alla quale il giovane si può presentare. Dico ciò, perché ho assistito, per esempio, a casi di mariti che non sapevano dell'esistenza di un figlio della moglie. In effetti, se tale facoltà fosse concessa non al diciottenne, bensì al venticinquenne (che non è più un ragazzo, bensì un giovane adulto), si potrebbero eliminare tutti i possibili limiti negativi.

Un altro problema assai avvertito a Napoli e in tutto il Sud è quello del mercato dei bambini. Le citate proposte

di legge, sull'onda emotiva del caso della bimba Serena, mirano a reintrodurre l'adozione ordinaria prevedendo non dico una sorta di automatismo, ma quasi, fornendo questo tipo di messaggio: comprate tranquillamente il bambino, perché non vi succede nulla e al massimo vi è una norma penale (che io non ho mai visto attuare) che prevede la possibilità di comminare pene miti, e il bambino comunque vi viene lasciato. Non credo che la legge debba stabilire che il figlio può essere comprato, perché la collettività deve essere a conoscenza di qualcosa che forse non sa, poiché l'opinione pubblica ormai si fa coinvolgere, s'intenerisce e si schiera: credendo di schierarsi dalla parte del bambino, sostiene le parti del genitore adottivo senza riflettere su tutto quanto si cela dietro il mercato dei bambini. Ma nella mia qualità di giudice del tribunale dei minorenni, ho visto casi di ragazze-madri buttate fuori dagli ospedali a pochissime ore dal parto. È accaduto, per esempio, all'ospedale Loreto: si trattava di ragazze che sono state raccolte e di cui è stata salvata la vita per miracolo. Altri casi riguardano ragazze buttate fuori da case di cura private dopo sei o sette ore oppure dopo due o tre giorni. Una di loro mi disse che addirittura aveva domandato di poter allattare il suo bambino, avendo confermato, peraltro, la propria disponibilità a cederlo (le compravendite avvengono negli ospedali, i mediatori sono per lo più personale ospedaliero); anche in questo caso è stata buttata fuori.

Quel che voglio dire è che la gente si schiera per i falsi genitori che hanno acquistato i bambini, ma non conosce tutto il mondo di sofferenze reali e di mancata protezione che è dietro a simili storie; eppure, la protezione della maternità e dell'infanzia è un principio contenuto nella nostra Costituzione. Queste madri non vengono assolutamente non dico protette, ma neanche minimamente aiutate, un atteggiamento che si avrebbe anche con le bestie randage per la strada. In realtà, poi, ci si commuove e ci si fa coinvolgere dal falso padre che ormai ha

comprato il suo oggetto-bambino e se lo vuole tenere.

Il mercato dei bambini non è ristretto a pochi casi, ma costituisce un fenomeno massiccio, soprattutto nel Sud: sono centinaia e centinaia i bambini compravenduti in Campania. Anche se questi dati si riferiscono a fenomeni sommersi, abbiamo potuto constatarli dalla circostanza offerta dall'entrata in vigore della norma di cui alla lettera *b*) dell'articolo 44 della legge n. 184, che ha dato alla moglie del coniuge che ha un figlio naturale nato fuori del matrimonio la possibilità di adottare quest'ultimo; una grande quantità di madri è venuta da noi per formalizzare la richiesta di adozione. Naturalmente si trattava sempre di coppie molto anziane, perché è chiaro che la coppia giovane, che sa di disporre dei requisiti per adottare un bambino, inoltra la propria domanda e segue i canali corretti; la coppia che segue le vie illegali è, invece, quella ben consapevole di non possedere i requisiti minimi per l'adozione.

Così almeno era all'inizio: oggi, che è così facile riconoscere falsamente un bambino rimanendo indenni da ogni responsabilità, è chiaro che tutti hanno scelto questa strada. Parlo anche di persone che rivestono ruoli pubblici di un certo rilievo, come personale di questura o altri. Quindi, la via del falso riconoscimento è già ampiamente percorsa: figuriamoci che cosa accadrebbe se il legislatore determinasse l'illusione che tali comportamenti non saranno perseguiti: sarebbe come offrire al pubblico la possibilità di mercanteggiare i bambini!

L'articolo 74 della legge n. 184 prescriveva (tuttora prescrive, ma oggi questa possibilità è vanificata per i motivi che vedremo) all'ufficiale di stato civile l'obbligo di segnalare immediatamente al tribunale per i minorenni l'avvenuto riconoscimento da parte di persona coniugata in presenza di un altro genitore che non aveva effettuato il riconoscimento. Appena questa norma è entrata in vigore, abbiamo ricevuto una serie di segnalazioni da parte dell'ufficiale di stato civile e siamo intervenuti. L'articolo 74 recita:

« Il tribunale dispone l'esecuzione di opportune indagini per accertare la veridicità del riconoscimento ». Il primo problema emerso era costituito dalla delimitazione delle ipotesi di indagine. Da parte di alcuni si è sostenuto che non potesse essere ascoltata la madre biologica, in quanto essa aveva voluto rimanere ignota; questo, a mio parere, è un assurdo, poiché soltanto in poche legislazioni, come la nostra e quella francese, continua ad essere prevista la possibilità per la donna di restare ignota. Ciò è lesivo della personalità del nato, poiché ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie radici e ha diritto alla propria identità. Il tribunale, comunque, ha proceduto ad interrogare il genitore rimasto ignoto, adducendo che esso poteva rimanere ignoto per i registri dello stato civile, ma non per l'autorità giudiziaria che deve espletare determinate indagini. Quindi assunta la cartella clinica della madre biologica, essa è stata ascoltata.

Spesso queste madri hanno riversato sul giudice minorile durante il colloquio tutta la loro sofferenza, testimoniando il rifiuto della collettività: nessuno le aveva aiutate e nessuno aveva dato loro una mano. Eppure, la legge n. 184 contiene all'articolo 11 una norma secondo la quale una madre che non intenda o non abbia la possibilità di riconoscere il bambino subito dopo il parto deve essere posta in grado di sapere che può disporre di un certo tempo per effettuare il riconoscimento. Invece, il traffico dei bambini comporta che il mediatore non prende in considerazione questa possibilità, ma semplicemente espropria il bambino. Ecco perché le donne hanno esternato tutta la loro sofferenza, una volta resesi conto delle condizioni e del luogo in cui erano finiti i loro bambini.

Talvolta si tratta di coppie che erano state ritenute inidonee all'adozione di un bambino, per esempio per l'età avanzata (50-55 anni), ed alle quali era stata prospettata da parte del tribunale per i minorenni la possibilità di adottare un ragazzo di 15 o 16 anni. Rifiutata quest'ultima possibilità, la coppia si era rivolta

al mercato clandestino. Messa da noi al corrente di questa realtà, che comporta lo svantaggio del salto generazionale nel momento educativo, la madre biologica aveva subito manifestato la volontà di riavere il bambino. Eppure, come ha sostenuto la difesa a favore del falso padre (che generalmente si rivolge ai migliori avvocati sulla piazza), la legge n. 184 non prevede espressamente la possibilità di restituire il bambino alla madre biologica; si può soltanto nominare un curatore che impugni il riconoscimento di figlio naturale per difetto di veridicità davanti al tribunale ordinario. Ebbene, queste impugnazioni, effettuate negli anni tra il 1983 e il 1985, non hanno ancora avuto esito. Chiediamo che questa azione sia affidata alla competenza del tribunale per i minorenni. Dal momento che al tribunale per i minorenni è stata assegnata la competenza sul riconoscimento giudiziario di paternità, non vedo perché esso non possa esercitare la competenza inversa, cioè l'azione di accertamento di non veridicità del riconoscimento di figlio naturale. In quest'ultima ipotesi, i tempi sarebbero brevissimi: non vedo perché una volta che il giudice minorile abbia effettuato l'interrogatorio ed abbia ricevuto dalla madre una testimonianza secondo la quale, per esempio, essa non ha mai avuto rapporti con un certo individuo, lo ha incontrato in ospedale tramite un infermiere e si è vista offrire 20 milioni da quello che oggi sostiene di essere il padre naturale, si dovrebbero aspettare sei anni per la conclusione di un'azione di accertamento di non veridicità.

Non vedo perché non trovano soluzione — con una veste giuridica atta a modificare la normativa esistente — i problemi relativi alle disfunzioni che abbiamo denunciato nelle sedi adeguate. La volontà del legislatore del 1984 di arginare e frenare il mercato dei bambini evidentemente non ha avuto seguito, perché posso testimoniare che questa pratica è sempre più florida a Napoli, ove viene posta in essere da avvocati, da medici, da chiunque.

L'articolo 74 prevede che l'ufficiale di stato civile dia notizia al tribunale per i minorenni del riconoscimento soltanto nel caso in cui l'altro genitore resti ignoto. Gli aspiranti falsi padri, quindi, per evitare il controllo del tribunale, accettano il rischio di far riconoscere il bambino dalla madre proprio al fine di evitare la segnalazione dell'ufficiale di stato civile.

Per esempio, ad Atripalda, vi è una casa di cura dove fatti del genere accadevano ogni giorno. Quando si sono resi conto che le madri biologiche venivano convocate dai giudici, tutte le altre madri sono state costrette ad effettuare il riconoscimento dei propri bambini per evitare ulteriori segnalazioni al tribunale. Vi sono stati casi in cui anch'io ho chiesto al direttore di una clinica privata il nome di una madre biologica di un certo bambino. Convocata in tribunale alle 14,30 del giorno successivo, quella ragazza è stata subito avvicinata dall'assistente sociale — si tratta di fatti agli atti cui sono seguite denunce, ma non è successo niente! — la quale le ha detto che sarebbe stata convocata dal giudice al quale avrebbe dovuto rilasciare determinate dichiarazioni. Quando questa madre è venuta nel mio ufficio, dapprima ha rilasciato le dichiarazioni precostituite, ma successivamente ha rivelato tutta la verità.

Il bambino, quindi, difficilmente viene inviato presso famiglie che abbiano le necessarie caratteristiche e che forniscano idonee garanzie. Sono convinta che una coppia di coniugi che ottiene un bambino per questa via, comunque sia priva di determinati valori.

Se si venisse a conoscenza del fatto che un bambino abbia radicato rapporti in una certa famiglia che comunque appare garantire — non solo in quel momento, ma presumibilmente anche in futuro — una vita con parametri accettabili, il tribunale dovrebbe garantire la convivenza in quel nucleo.

Anche se alcuni giudici adottano determinati provvedimenti — come nel caso della bimba Serena — l'opinione pubblica non dovrebbe attaccare la legge n. 184

perché essa non prevede criteri per l'affidamento. L'unico meccanismo automatico di diniego vi è nel caso della *datio pecuniae*, per la quale l'articolo 71 esclude l'affidamento preadottivo. La prova del pagamento, però, è difficilissima da ottenere; in tanti anni di esperienza, pur avendo saputo con certezza dell'esistenza di un pagamento, non sono mai riuscita ad ottenerne la prova, salvo in 2 o 3 casi, di cui uno a Salerno. Negli anni ottanta, a Telese, vi furono dei famosi falsi riconoscimenti cui seguirono le condanne dei falsi padri ultrasessantenni, pregiudicati. Anche in casi del genere si potrebbero salvare situazioni antigiuridiche di fatto non sfavorevoli al minore.

La legge, pur prevedendo che il falso padre non possa avere un bambino in affidamento preadottivo, non contempla la posizione della moglie, in quanto non ha proceduto al falso riconoscimento. Se fossimo, quindi, veramente convinti che non sia possibile sottrarre quel bambino alla famiglia di fatto, si potrebbe procedere ad un affidamento senza prevedere l'adozione. L'importante è salvare il vissuto pregresso del bambino senza pretendere di rimettere in regola le carte che non lo sono.

La normativa vigente, quindi, prevede tutti i meccanismi per salvare la famiglia di fatto del bambino. Se in alcuni casi l'opinione pubblica è convinta che il giudice minorile non abbia agito bene, è necessario sapere che spesso questo giudizio è basato su articoli di stampa che riportano per lo più le dichiarazioni del falso o del vero padre.

La legge n. 184, quindi, a mio parere è sostanzialmente buona. L'unico correttivo che proponiamo è quello della modifica del rito della volontaria giurisdizione conferendo, allo stesso tempo, garanzie per un pieno contraddittorio nel rispetto del diritto alla difesa. In questo modo, senza toccare sostanzialmente la normativa vigente, avremmo dato al cittadino quella maggiore garanzia che va rivendicando contro l'invasività del controllo giudiziario sulla famiglia.

Per quanto riguarda l'adozione internazionale, cioè quella dei bambini stranieri, si verifica un vero e proprio mercato: le coppie che tornano dal Sud America raccontano di essere state portate in una *fazenda*, di aver pagato diversi individui e di aver scelto il bambino. Pertanto, si avverte nettamente la necessità di convenzioni internazionali in materia. Inoltre, ritengo debbano essere maggiormente coinvolti i nostri consolati, in quanto i nostri cittadini che si trovano in tali situazioni non sono assolutamente assistiti: i consolati espletano un'attività meramente certificatoria, quando invece dovrebbero assistere i nostri cittadini in difficoltà. Comunque, se il Ministero degli esteri stipulasse convenzioni, saremmo sicuri dell'esistenza di un controllo e che i bambini adottati si trovano veramente in stato di abbandono, mentre in mancanza di convenzioni non avremo mai tale sicurezza.

Alcuni sostengono che le associazioni che compiono attività di mediazione con i paesi esteri per introdurre i bambini stranieri in Italia dovrebbero essere autorizzate, mentre la legge attualmente non prevede tale obbligo; in realtà, secondo me, dovrebbe vigere un assoluto divieto di svolgere attività di mediazione, perché in caso contrario comunque agirebbero associazioni che dispongono dell'autorizzazione e personaggi che, sottobanco, fanno il resto. Comunque, una volta che le associazioni fossero obbligate ad ottenere l'autorizzazione, si dovrebbe prevedere anche una forma di controllo. Non ho esperienza diretta in tale campo, però sento dire dalle coppie che si sono rivolte ad associazioni di questo genere che non vengono in alcun modo controllate, mentre occorrerebbe verificare che i requisiti che hanno consentito di ottenere l'autorizzazione rimangano validi.

Oggi non esiste una norma che impone di comunicare immediatamente l'ingresso del bambino portato nel nostro paese da un genitore autorizzato con certificato di idoneità dal tribunale, e che ha avuto l'affidamento all'estero. In genere, la comunicazione avviene comunque in

tempi rapidi, perché il genitore ha interesse a far scattare al più presto l'anno di affidamento preadottivo. Tuttavia, poniamo il caso che il genitore sia entrato in Italia con un bambino grandicello, che già sull'aereo ha cominciato ad urlare e a pestare i piedi pretendendo di tornare a casa: in questi casi, il genitore non ha interesse ad avvisare il tribunale, perché vuole valutare come si evolva la situazione. Ma proprio in questi casi difficili è opportuno l'intervento immediato non solo dell'autorità giurisdizionale, ma anche dell'attività di sostegno dei servizi. A Bari, la madre adottiva di un minore straniero, dopo aver ucciso il bambino si è suicidata: si tratta di un caso emblematico, che enfatizza al massimo la problematica del bambino straniero adottato. Certamente, la donna era portatrice di patologie, e quindi probabilmente si sarebbe suicidata comunque, ma a maggior ragione andava sostenuta visto che aveva preso in carico un bambino, per di più straniero e anche grandicello. Si trattava del classico caso in cui la persona interessata aveva bisogno del sostegno dei servizi, sostegno che attualmente è carente. Normalmente, facciamo seguire dai consultori i bambini stranieri, specie se grandicelli, fornendo un sostegno aggiuntivo, nella misura possibile; ma i servizi non dovrebbero essere creati dal giudice, bensì dall'amministratore pubblico, che dovrebbe presenziarli e aggiornarli: il giudice minorile può soltanto prendere atto e, al massimo, sollecitare.

**PRESIDENTE.** Passiamo alle domande dei colleghi.

**BIANCA GUIDETTI SERRA.** Ringrazio la dottoressa Cavallo della sua relazione così partecipata su tutto quanto avviene intorno al sistema delle adozioni. A me interesserebbe conoscere la dimensione del fenomeno dell'illegittimità concernente l'adozione. Attraverso le cronache, o mediante la conoscenza di qualche caso processuale, seguiamo tutti queste vicende, ma non sappiamo quali siano le reali dimensioni: voglio dire che, su 500-

600 bambini adottati in un anno, alcuni lo sono in modo illegittimo. Si tratta di una percentuale che possiamo definire fisiologica (non certo accettabile) oppure le dimensioni sono ampie? Sono stati effettuati studi precisi in questo senso, in modo che possiamo valutare come ovviare a questo inconveniente?

**MELITA CAVALLO, Giudice presso il tribunale per i minorenni di Napoli.** Mi sono riferita soltanto al falso riconoscimento, perché costituisce il modo più macroscopico di effettuare un'adozione illegittima, ma il mercato si attua attraverso tanti rami, uno dei quali è costituito dall'affidamento di fatto. Si radica un affidamento e non lo si denuncia né al giudice tutelare né a quello minorile; poi circola la voce che bisogna stare « sott'acqua » per tre anni, perché trascorso tale periodo nessuno toglierà più il bambino alla coppia. Per tre anni, dunque, il nucleo familiare sta « nel sommerso », dopodiché riemerge con il bambino e chiede l'applicazione dell'articolo 44, lettera c) (perché, ovviamente, i genitori non hanno l'età per adottare in via legittimante).

Un'altra via è quella dell'affido: si tratta di una prassi deviante e perversa, purtroppo presente in tutta la provincia campana, ma non nelle città, dove sono presenti giudici tutelari a tempo pieno. Nei piccoli paesi, invece, nella politica clientelare degli amministratori locali, rientra anche l'affido facile. Faccio un esempio: una donna demente si accoppia con diverse persone del paese e ogni anno partorisce un bambino. Non essendovi parenti (caso classico) e poiché nessuno vuol saperne di lei, che pure ha giuridicamente un marito (che però si è formato un'altra famiglia), i due gemelli nati recentemente dovevano essere affidati a qualcuno. Il sindaco del paese li ha dati in affido a due coppie del paese vicino, di età molto avanzata, dividendoli, ma accontentando le due coppie. L'affido familiare viene attuato tranquillamente, e tranquillamente vidimato dal pretore competente. Ne sono venuta a conoscenza perché dopo due o tre anni la pratica è

arrivata nel mio ufficio, dato che il giudice tutelare deve mandare i documenti alla procura della Repubblica presso il tribunale dei minorenni per il visto. In realtà, abbiamo ottenuto l'attuazione effettiva di questa disposizione soltanto di recente, perché prima era del tutto disattesa. Comunque, i bambini li abbiamo lasciati dove erano.

Ho citato soltanto un esempio, perché i casi come questo sono centinaia. Ne ricordo un altro: da un nucleo zingaro, quindi nomade, nasce una bambina che viene affidata, da un comune dell'avellinese, ad una vedova di Ischia, ultracinquantacinquenne e cameriera d'albergo. Proprio non me lo spiego. Lo abbiamo saputo per caso, dopo tre mesi che questo bambino di un anno si trovava presso la signora. L'abbiamo allontanato - mi sembra molto correttamente - anche se per questo caso ho personalmente ricevuto una serie di denunce della vedova, che si è sentita defraudata dell'oggetto-bambino che si era conquistata in virtù di non so quale diritto. Si trattava - lo ripeto - di un bambino appartenente ad un nucleo di zingari stabilitisi a Milano e ci si trovava per di più in assenza di parenti: non vedo perché si debba dare questo bambino in affido familiare ad una vedova che abita ad Ischia.

Potrei anche credere ad un affido (che magari è un'adozione), se almeno questi genitori mantenessero rapporti o in qualche modo aiutassero la famiglia d'origine, facendosi carico dei problemi del vissuto familiare del piccolo. In realtà, ciò non si verifica mai, perché ancora più dei genitori adottivi, quelli affidatari tendono a scalzare tutti i vincoli affettivi pregressi del bambino: vogliono il bambino e basta!

Quindi, l'affidamento è un'altra delle forme attraverso le quali prospera il mercato dei bambini. È vero che esiste una legge che prescrive la segnalazione dopo sei mesi al giudice tutelare, ma naturalmente essa non viene rispettata ed in molti casi la verità emerge dopo anni.

Ugualmente, ci risulta che entrino in Italia bambini stranieri senza regolare

permesso; per esempio, ci si serve di un permesso di studio: capirei che ciò potesse avvenire per giovani di 13 o 14 anni, ma questo sistema viene adottato anche per bambini piccoli. È sintomatico il fatto che non si senta assolutamente il bisogno di mettersi in regola: proprio ieri sono stata chiamata perché un gruppo di ragazzi provenienti dalla Romania, e già da tempo nel nostro paese, aveva chiesto di stabilirsi in Italia dopo i recenti accadimenti politici. Ebbene, presto mi sono resa conto che essi erano venuti da me per ottenere una sistemazione, senza alcuna esigenza di regolarizzare la propria posizione.

I bambini stranieri entrano in Italia molto agevolmente. Una volta, mi è stato raccontato che è molto facile passare la frontiera in automobile nascondendoli. Ultimamente, ci siamo trovati a regolarizzare la posizione di bambini stranieri senza sapere come fossero entrati in Italia: i genitori affidatari ci hanno raccontato che una donna sconosciuta di colore aveva bussato alla loro porta e aveva lasciato loro il bambino. Naturalmente, ciò comporta anche che si ignora la data di nascita del piccolo e che non esiste un atto di nascita: sono tutte complicazioni in vista di una serie di adempimenti, come quelli scolastici, a cui il bambino si sottoporrà in età più avanzata.

Altra forma di illegalità consiste nella falsificazione dei certificati di nascita. Molte coppie anziane, che non potrebbero adottare un bambino di tre anni e lo vogliono piccolo, usano questo metodo. Ultimamente ci siamo imbattuti nel caso di un bambino che doveva frequentare la prima elementare perché anagraficamente aveva sei anni, ma che non poteva accedere a quella classe perché in realtà aveva tre anni, come è risultato dalla radiografia ossea e da una serie di perizie. Ciò può accadere perché non vi è un controllo da parte di un organismo competente; nel nostro caso, avrebbe potuto essere esperito anche dal consolato.

NICOLETTA ORLANDI. Ringrazio la dottoressa Cavallo per una testimonianza che

credo possa essere ritenuta assai utile ai fini della nostra indagine conoscitiva.

La mia domanda può apparire banale, ma poiché si è parlato molto di adozione, credo che la sua esperienza possa aiutarci di fronte ad un problema che è stato evocato in questo periodo come critica al provvedimento. Dai dati fornitici dal Ministero di grazia e giustizia, risulta che il numero delle domande di adozione rimane più o meno stabile nel tempo, mentre si è verificato un picco di ascesa in quelle a livello internazionale, con una diminuzione per quanto concerne le adozioni nazionali. Per essere sintetici, tutto ciò sembra – e così è stato avvertito dall'opinione pubblica – significare che la legge n. 184 non funziona a causa delle lungaggini e delle numerose difficoltà che si oppongono al sollecito esame della domanda di adozione nazionale (semplifico al fine di contenere il mio intervento in tempi brevi).

Dal momento che la funzione di questa legge era quella di dare la famiglia ad un bambino piuttosto che un bambino ad una famiglia, esiste effettivamente una difficoltà di applicazione della legge, magari con riferimento alle strutture per quanto concerne il tribunale o i servizi? Esistono realmente problemi nel soddisfare le domande di adozione, con la conseguente necessità di orientarsi verso l'adozione internazionale o, viceversa, dobbiamo credere che in Italia non vi è materialmente la possibilità di rispondere alla legittima esigenza di maternità e paternità, dal momento che comunque è giusto intervenire in altro modo?

MELITA CAVALLO, *Giudice presso il tribunale per i minorenni di Napoli*. Il problema può essere sintetizzato così: a mio parere, in un paese civile non dovrebbe esistere l'adozione, innanzitutto perché dovrebbero intervenire la contraccezione e la regolamentazione delle nascite, in secondo luogo perché la collettività dovrebbe farsi carico di un bambino indesiderato che comunque è nato. Dunque, dobbiamo augurarci per il futuro che di adozioni non ve ne siano.

Con la vecchia disciplina del 1967, gli istituti erano pieni di bambini e si verificava tutta una serie di problemi a fronte dei quali l'adozione ha avuto il suo boom. Oggi, i bambini negli istituti non sono più 55 mila, anzi questa quota sta notevolmente diminuendo; la politica giudiziaria, oltre a quella amministrativa, tende alla deistituzionalizzazione. Per esempio, in Campania i bambini in istituti sono diventati 4 mila, da 6 mila che erano; in Sicilia si verifica lo stesso fenomeno. Non conosco il dato nazionale, ma ritengo che questa tendenza si vada affermando. Vi sono meno bambini potenzialmente adottabili; quelli istituzionalizzati in genere hanno gravi problemi familiari (madri affette da patologie mentali, carenza di abitazione, disoccupazione). Se vi fosse una politica di maggiore attenzione e di aiuto alla famiglia, i 4 mila bambini abbandonati diventerebbero mille, tutti potenzialmente recuperabili.

L'adozione internazionale, quindi, è stata una necessità. Una proposta di legge in materia mi ha fatto sorridere perché imporrebbe ai tribunali per i minorenni di espletare la domanda di adozione entro sei mesi. Il problema è che, pur essendo in grado di concludere il procedimento anche entro due mesi, in realtà non potremmo soddisfare la domanda. Non è vero, quindi, che le pratiche rimangono nel cassetto perché seguono l'iter complesso necessario per la valutazione di tutti gli aspetti umani. La verità è che bambini in stato di adottabilità sono sempre meno, ed è giusto che sia così.

Per ricollegarmi al mio discorso iniziale, posso dire che il degrado ambientale, sociale e familiare in alcuni casi è gravissimo. Vi sono casi di bambini che hanno presentato morsi non solo di topi, ma anche delle madri. Non so, però, quali colpe possono avere queste donne spesso molto stressate, con case fatiscenti e con mariti ubriachi e senza lavoro. Si tratta, insomma, di famiglie che non sono più in grado di dare nulla ai propri figli.

Queste sono alcune cause che portano il tribunale a dover necessariamente al-

lontanare i bambini dalle famiglie d'origine per assicurarli ad un nucleo sostitutivo con la prospettiva di reinserirli in quello d'origine.

Oggi le adozioni sono decise solo per casi difficilissimi. Nel Meridione, esse vengono effettuate soprattutto nei confronti dei neonati, mentre al Nord questo tipo di bambini sono per lo più vittime di falsi riconoscimenti. Con questo voglio dire che ormai non esiste più il caso del figlio di ignoti lasciato in ospedale. Se si facesse un'analisi approfondita del problema, si potrebbe rilevare che ormai negli istituti vi è solo il 2 per cento di bambini in possibile stato adottivo.

CARLO CASINI. L'articolo 31 della legge n. 184 prevede che l'ingresso nello Stato di un bambino minore degli anni 14, oltre che a seguito di un provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo, sia adottato anche in rapporto ad un provvedimento in materia di tutela. Vorrei sapere se la dottoressa Cavallo ha esperienza in questo senso.

MELITA CAVALLO, *Giudice presso il tribunale per i minorenni di Napoli*. Succede raramente. Vi sono degli Stati la cui legislazione non prevede l'istituto dell'adozione, ma quello della tutela. In Italia entrano pochi bambini già abbastanza grandi che il tribunale individua solo successivamente, in quanto sono muniti soltanto di un permesso di soggiorno per turismo o per studio. Solo successivamente perviene nel nostro paese un atto di assenso dei loro genitori cui segue la richiesta di regolarizzazione da parte dell'affidatario - in genere persona anziana - ai sensi dell'articolo 44, lettera c), della legge n. 184.

CARLO CASINI. In secondo luogo, vorrei sapere qual è l'utilizzazione dei consultori familiari.

MELITA CAVALLO, *Giudice presso il tribunale per i minorenni di Napoli*. In Campania i consultori sono utilizzati pochissimo, per lo più per l'azione dei minori

stranieri, mentre ho notizia che a Venezia vi è una notevole attività di collaborazione con il tribunale per i minorenni.

CARLO CASINI. Dottoressa Cavallo, nel corso della sua relazione lei ha parlato di casi di minori ceduti in frode in base a falsi riconoscimenti non dimostrabili. Le chiedo se vi sia un elemento che possa indicare l'entità di tale fenomeno.

MELITA CAVALLO, *Giudice presso il tribunale per i minorenni di Napoli*. Onorevole Casini, l'articolo 44, lettera b), della legge n. 184, conferisce alla moglie dell'uomo coniugato con un figlio nato fuori dal matrimonio la possibilità di procedere al riconoscimento. All'epoca dell'entrata in vigore della legge, il tribunale in cui opero ricevette migliaia di domande di aspiranti madri adottive, chiaramente mogli di falsi padri. Tale fenomeno continua ad esistere poiché la nuova legge non ha posto freni in questo senso; il numero delle domande è ormai di centinaia al mese. Si tratta, quindi, di un fenomeno molto rilevante; è questo il motivo del basso numero dei bambini in stato di adottabilità. Bisogna anche considerare il fatto che a Napoli la contraccezione non esiste, quindi i bambini continuano a nascere numerosi.

SILVIA COSTA. La rassicuro, dottoressa, perché l'indice di natalità di Napoli attualmente equivale a quello di Stoccolma: forse ci troveremo di fronte a qualche altro problema, fra un pò ...

La ringrazio per averci fornito una panoramica così diffusa, che ho molto apprezzato, alla luce di un'esperienza diretta, concreta e credo abbastanza sofferta, per l'impegno con cui svolge il suo ruolo. Desidero sapere se andrebbe oltre le sue affermazioni, cioè se vi sia la disponibilità dell'associazione dei magistrati minorili (perché a questo punto non si tratterebbe di una valutazione personale) per una maggiore garanzia delle possibilità di piena difesa da parte dell'affidatario del bambino in tutti i momenti procedurali. Sono convinta, infatti, che questo

è stato l'elemento che ha contribuito in misura maggiore a determinare la frattura che obiettivamente esiste. Non si può sempre stigmatizzare l'opinione pubblica, perché esiste un senso comune che però va anche capito, interpretato, quello cioè in base al quale la cultura dell'applicazione della legge in questione è sembrata in qualche modo essere molto diversa e lontana non dico dallo spirito della legge medesima, ma sicuramente dalla sua percezione e legittimazione sociale.

Se oggi può avvenire che un minore sia sottratto d'ufficio alla sua famiglia e che per mesi, cioè fin quando dura il permesso temporaneo, la famiglia non sia informata su dove si trovi il bambino, se può accadere che le istanze delle famiglie non possono essere accolte e che il diritto di difesa non sia esercitabile, tutto questo non aiuta né il lavoro dei magistrati né la comprensione della legge. Così si spiega la fuga verso due proposte estreme, che io non condivido, e cioè l'abolizione del tribunale per i minorenni da un lato e la possibilità di garantire comunque al bambino un rapporto affettivo, qualunque sia la sua provenienza dall'altro. Sono due estremi ai quali non si deve arrivare, ma non si deve neanche irrigidire una sorta di difesa — come qualche volta mi è sembrato — eccessiva, che non ha aiutato a far capire che si può individuare la linea che lei sta individuando, dottoressa Cavallo.

Oltre a prevedere un termine di trenta giorni entro il quale, a pena di decadenza, va formalizzato un atto, mi chiedo se non vi sia un altro problema, cioè quello di individuare un terzo livello giurisdizionale: in fondo, con il tribunale dei minorenni, non si va oltre la Corte d'appello, come invece accade nelle cause di altro tipo, dove esiste un terzo grado di giudizio. Probabilmente, non è questa la sede per discutere di tale aspetto, però mi chiedo se anche questa atipicità non costituisca una carenza forse sottovalutata.

Vorrei comprendere meglio il rapporto fra il tribunale dei minori e la procura

generale presso il tribunale dei minori. Qualche volta, nel corso di discussioni o dibattiti, ho sentito affermare da parte dei procuratori generali presso il tribunale dei minori che, in un certo senso, il tribunale in alcuni casi non interpreterebbe più un ruolo di terzietà rispetto ai bambini e ai genitori (legittimati o meno) e tenderebbero in qualche modo a ridurre il ruolo del procuratore della Repubblica soltanto a livello penalistico, non recuperando le sue competenze di altra natura. Le chiedo se la sua esperienza non le suggerisca che si potrebbe pensare ad una diversa configurazione del rapporto tra procura generale della Repubblica e tribunale dei minorenni.

Forse lei sa, dottoressa, avendo esaminato le proposte di legge con molta cura, che il gruppo democratico cristiano ha presentato da tempo una proposta mirante ad accorpate le competenze in ordine ai minori e alla famiglia in quello che noi definiamo tribunale dei minori e della famiglia. Il riconoscimento della paternità, i problemi riguardanti le separazioni e i divorzi, le questioni dei minori non dovrebbero più essere ripartite fra due organismi diversi, ma anzi dovrebbero trovarsi accorpate in un tribunale specializzato. Come valuta questo progetto?

Per quanto riguarda l'adozione internazionale, mi pare che ormai costituisca il canale privilegiato, anche in termini quantitativi, di adozione. Da una recente ricerca dell'ISPES, risulta che il quattro per cento circa dei bambini ancora in istituto sono adottabili e che il problema oggi maggiormente avvertito è quello dell'affidamento temporaneo. Mi chiedo: per quanto riguarda l'adozione internazionale, la sua esperienza conferma che i paesi meno tutelati sono, non a caso, quelli verso i quali non si rivolgono associazioni autorizzate? Non si tratterebbe, quindi, dei paesi di antica provenienza (come quelli dell'Africa o l'India), bensì di quelli del Sud America. Sono pienamente d'accordo con lei sull'obbligo dell'autorizzazione per tali associazioni e sulla necessità di convenzioni internazionali, mentre

nutro qualche perplessità sulla praticabilità reale della sua ulteriore proposta, ovvero il divieto. Se si tratta del divieto di istruire procedure, posso capirlo, ma occorre considerare che le prese di contatto spesso accadono, anche in buonissima fede, per mezzo di missionari o persone che hanno vissuto in determinati paesi.

MELITA CAVALLO, *Giudice presso il tribunale per i minorenni di Napoli*. Per quanto riguarda la potestà, si pone il problema dell'articolo 111 della Costituzione. In effetti, poiché il decreto da noi emesso è sempre revocabile, si osserva che può essere chiesta la revoca: ma è chiaro che tale richiesta va presentata al giudice che ha emanato quel provvedimento.

Per quanto riguarda i rapporti fra il pubblico ministero e il tribunale dei minorenni, le sue osservazioni sono giuste, onorevole Costa, però l'esautoramento del pubblico ministero deriva dal comportamento di tale organo, che ha enfatizzato il suo ruolo penalistico abbandonando il livello civilistico: adesso che risulta un pò « svuotato » in campo penale, va rivendicando tale ruolo, secondo me volendo prevaricare.

Per quanto concerne l'accorpamento delle competenze del giudice minorile, del giudice tutelare, del giudice della separazione, ritengo che eviterebbe al minore notevoli disagi, poiché gli consentirebbe di non rappresentare a tre diversi magi-

strati la stessa situazione: attualmente, non solo si verifica la dispersione di un'economia di giudizi, ma si va a prevaricare il vissuto del bambino ed anche dell'adulto, che si trova di fronte a persone diverse che non hanno lo stesso modo di porsi e possono disorientarlo. Siamo contro l'abolizione dei tribunali dei minorenni, perché riteniamo che ciò possa accadere quando in un paese esiste una forte cultura dell'infanzia. Però non so come si comporteranno le nuove leve. In sostanza, è possibile pensare all'attuazione del progetto Marinucci, ma non adesso; forse fra venti o trent'anni, quando tutta la collettività avrà una cultura dell'infanzia.

Sono d'accordo su quanto è stato detto a proposito di adozione internazionale. I paesi meno tutelati sono quelli dell'America del Sud, quelli in cui tutta una serie di presunte associazioni fanno man bassa; in quel caso, effettivamente, si tratta di bambini comprati, che arrivano nel nostro paese dopo esser stati prelevati nottetempo dagli istituti. Parlo di fatti che mi vengono raccontati ed ai quali credo.

PRESIDENTE. Ringrazio la dottoressa Cavallo per la ampia, esauriente ed appassionata testimonianza, di cui faremo tesoro nell'ambito della nostra indagine conoscitiva.

**La seduta termina alle 17,20.**